



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione a Vita intera - tar. 320T

Vittoria Crescita Continua

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile
- Glossario
- Moduli amministrativi
- Fac-simile contratto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di "Titolare" del trattamento La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); -altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

5 Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia anche nota 10);
- c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d. ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- e. Organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – individuati in base ai contratti e ai rami assicurativi interessati;
 - IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma);
 - CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - Roma) la quale, in base alle specifiche normative,

(B) Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati⁸ dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁹; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

(C) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 – 20149 Milano (N. verde 800.016611, e-mail info@vittoriaassicurazioni.it).

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".

gestisce tra gli altri: il Fondo di garanzia per le vittime della strada; il Fondo di garanzia per le vittime della caccia; il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dell'estorsione e dell'usura; il Fondo dei "rapporti dormienti"; la Stanza di compensazione, prevista dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 per i sinistri r.c. auto liquidati ai sensi della convenzione CARD, ecc.;

- Ufficio Centrale Italiano – UCI. S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 – Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242; garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie; garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore, 27 – Roma);
- Banca d'Italia - UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Via IV Fontane, 123 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3, Roma);
- Istituti nazionali che operano con finalità assistenziali e previdenziali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'INPS – Istituto Nazionale per la previdenza Sociale (Via Ciro il Grande, 21 – Roma) e l'INAIL – Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (P.le Pastore, 6 – Roma);
- Istituti scientifici di studi assicurativi, di istruzione professionale e stampa tecnica assicurativa;
- Enti e organi nazionali nei quali le imprese di assicurazione sono rappresentate;
- Altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.vittoriaassicurazioni.com.

⁸ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁹ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 b).

¹⁰ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui Costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di Assicurazione

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a 422.952.098 euro: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 293.105.985 euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,7. Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

Vittoria Crescita Continua.

1.d) Tipologia del contratto

Assicurazione a vita intera a Premio unico e versamenti aggiuntivi una tantum.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La Durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto sia totale che parziale trascorso un anno dalla Data di Decorrenza.

1.f) Pagamento dei Premi

Il Premio viene corrisposto in un'unica soluzione con un importo minimo di perfezionamento pari a 10.050,00 euro ed un importo massimo di perfezionamento pari a 1.000.000,00 di euro.

Il Contraente può, inoltre, corrispondere altri Premi effettuando, a sua discrezione, versamenti aggiuntivi una tantum il cui importo non sia inferiore a 2.500,00 euro, né superiore a 100.000,00 euro. In ogni caso la somma massima dei versamenti aggiuntivi una tantum effettuata dal Contraente nel corso della Durata contrattuale non può essere superare il plafond di 100.000,00 euro complessivi.

Il cumulo totale dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, non può eccedere 1.000.000,00 di euro.

2. Caratteristiche del contratto

Vittoria Crescita Continua è un contratto di assicurazione a vita intera con il quale, mediante la corresponsione di un Premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi una tantum, si costituisce un capitale (Capitale Assicurato) dato dalla somma, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, dei capitali acquisiti grazie ai Premi corrisposti e delle rispettive rivalutazioni riconosciute in base al rendimento ottenuto dalla gestione separata Fondo Vittoria Rendimento Mensile. Le rivalutazioni, una volta riconosciute, restano consolidate, cioè acquisite in via definitiva.

Il contratto, oltre a garantire una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, consente un'operazione di risparmio da parte del Contraente. Tale contratto è rivolto a chi persegue l'obiettivo di effettuare a medio lungo termine un investimento non rischioso e, conseguentemente, non nutra aspettative di alti rendimenti, ma piuttosto di rendimenti relativamente stabili nel tempo. In caso di decesso dell'Assicurato o di Riscatto Totale è comunque previsto il riconoscimento di un importo (fatta salva l'applicazione di eventuali penali di riscatto) non inferiore a quello ottenuto rivalutando ad un tasso di interesse annuo composto, pari all'1,50% nei primi tre anni dalla Data di Decorrenza del contratto e, successivamente, allo 0,00% ciascuno dei capitali acquisiti con i Premi corrisposti, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione viene riconosciuta dalla data di decorrenza di ogni singolo premio fino alla data del decesso o di richiesta di riscatto.

Una parte del Premio versato viene utilizzata dalla Società per fare fronte ai Costi del contratto e non concorre dunque alla formazione del Capitale Assicurato.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto si rimanda al Progetto Esemplificativo illustrato nella sezione E della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, ai Beneficiari designati in Polizza viene corrisposto il maggiore tra:

- il Capitale Assicurato alla data del decesso secondo quanto disposto all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione;

e

- l'importo ottenuto rivalutando al Tasso Minimo Garantito (pari all'1,50% nei primi tre anni dalla Data di Decorrenza del contratto e, successivamente, allo 0,00%) ciascuno dei capitali acquisiti con i Premi corrisposti, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione viene riconosciuta dalla data di decorrenza di ogni singolo premio fino alla data del decesso.

b) Opzioni contrattuali

Il valore liquidabile in caso di Riscatto Totale, su espressa volontà del Contraente, può essere convertito in:

- una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua da corrispondere in modo certo fino al compimento dell'80esimo anno di età dell'Assicurato e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata (reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Garanzie offerte

Il contratto prevede il riconoscimento, in caso di decesso dell'Assicurato o di Riscatto Totale del Contraente, di un importo (fatta salva l'applicazione di eventuali penali di riscatto) non inferiore a quello ottenuto rivalutando al Tasso Minimo Garantito (pari all'1,50% nei primi tre anni dalla Data di Decorrenza del contratto e, successivamente, allo 0,00%) ciascuno dei capitali acquisiti con i Premi corrisposti, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione viene riconosciuta dalla data di decorrenza di ogni singolo premio fino alla data del decesso o di richiesta di riscatto.

Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto in base ai risultati del Fondo Vittoria Rendimento Mensile determina la rivalutazione del Capitale Assicurato che resta definitivamente acquisita.

In caso di riscatto il Contraente, limitatamente ai primi anni di assicurazione, sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al Premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 6, 7, 8 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei Premi, preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I Costi gravanti sui Premi e quelli prelevati dal Fondo a Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei Costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo Percentuale Medio Annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da Costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al Premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei Premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di Durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

A titolo di esempio, con riferimento all'ipotesi di un Premio versato di 15.000,00 euro, trascorsi 10 anni dalla Data di Decorrenza, il Costo Percentuale Medio Annuo risulta essere pari all'1,51%. Ciò significa che se il contratto venisse riscattato alla fine del decimo anno di assicurazione, il potenziale tasso di rendimento annuo risulterebbe inferiore di 1,51 punti percentuali rispetto al tasso di rendimento annuo che si otterrebbe qualora il contratto non fosse gravato dai Costi illustrati nella Sezione C della Nota Informativa.

Gestione Separata "Fondo Vittoria Rendimento Mensile"

Ipotesi adottate

Premio Unico: 15.000,00 euro;
 Sesso: qualunque;
 Età: qualunque;
 Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%;
 Durata del contratto: vita intera.

Anno	CPMA
5	1,78%
10	1,51%
15	1,43%
20	1,38%
25	1,36%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Vittoria Rendimento Mensile" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati*	Rendimento medio dei Titoli di Stato	Inflazione
2009	4,23%	2,83%	3,54%	0,75%
2010	4,04%	2,64%	3,35%	1,55%
2011	4,13%	2,73%	4,89%	2,73%
2012	3,40%	2,00%	4,64%	2,97%
2013	3,91%	2,51%	3,35%	1,17%

* Nell'ipotesi di rendimento trattenuto massimo applicabile pari all'1,40%.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di Revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

L'Amministratore Delegato
 Roberto Guarena



Data dell'ultimo aggiornamento: 1° agosto 2014

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni;

b) Sede e Direzione - Rami Vita: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2;

c) Telefono +39 02 48 21 91

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

d) La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966 e del successivo D.M. del 26/11/1984. Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008.00001.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Vittoria Crescita Continua (identificata come tariffa 320T) è un contratto a vita intera. Il contratto resta quindi efficace per tutta la vita dell'Assicurato e può estinguersi solo su richiesta di Riscatto Totale del Contraente o a seguito del decesso dell'Assicurato. Il contratto è a Premio unico con possibilità di corrispondere ulteriori Premi mediante versamenti aggiuntivi una tantum.

A fronte della sottoscrizione del presente contratto, Vittoria Assicurazioni assume l'impegno di corrispondere in caso di decesso dell'Assicurato, a favore dei Beneficiari designati, un importo pari al maggior valore tra:

- il Capitale Assicurato rivalutato fino alla data del decesso secondo quanto disposto all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione;

e

- l'importo ottenuto rivalutando al Tasso Minimo Garantito (pari all'1,50% nei primi tre anni dalla Data di Decorrenza del contratto e, successivamente, allo 0,00%) ciascuno dei capitali acquisiti con i Premi corrisposti, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione viene riconosciuta dalla data di decorrenza di ogni singolo premio fino alla data del decesso.

Il Capitale Assicurato rivalutato dipende dai Premi (dal Premio unico versato e dagli eventuali versamenti aggiuntivi una tantum) corrisposti dal Contraente, tenuto conto di eventuali Riscatti Parziali e dalle rivalutazioni riconosciute dalla Società fino al momento del decesso dell'Assicurato: è, pertanto, costituito dal montante dei capitali acquisiti con

ciascun Premio, al netto dei Costi, rivalutati in base al rendimento finanziario del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, considerati eventuali Riscatti Parziali. L'importo del capitale acquisito con ciascun Premio è indipendente dall'età, dal sesso e dallo stato di salute dell'Assicurato: esso dipende esclusivamente dall'ammontare dell'importo corrisposto.

Si rimanda all'articolo 6 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Le rivalutazioni del Capitale Assicurato vengono riconosciute annualmente come illustrato al successivo Punto 4 e restano definitivamente acquisite; in occasione delle successive rivalutazioni anniversary l'importo del Capitale Assicurato rivalutato non può mai diminuire fermo restando, in caso di decesso dell'Assicurato o di Riscatto Totale del Contraente, il riconoscimento di un importo (fatta salva l'applicazione di eventuali penali di riscatto) ottenuto rivalutando al Tasso Minimo Garantito (pari all'1,50% nei primi tre anni dalla Data di Decorrenza del contratto e, successivamente, allo 0,00%) ciascuno dei capitali acquisiti con i Premi corrisposti, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione viene riconosciuta dalla data di decorrenza di ogni singolo premio fino alla data del decesso o di richiesta di riscatto.

3. Premi

Le prestazioni previste contrattualmente sono garantite a fronte del pagamento, in un'unica soluzione, del Premio. Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 10.050,00 euro mentre quello massimo ammonta a 1.000.000,00 di euro. Il Premio dovuto è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato e dipende esclusivamente dall'ammontare del Capitale Assicurato.

In qualsiasi momento nell'arco della Durata contrattuale il Contraente può corrispondere ulteriori Premi effettuando, a sua discrezione, versamenti aggiuntivi una tantum il cui importo minimo deve essere pari a 2.500,00 euro ed il cui importo massimo ammonta a 100.000,00 euro. In ogni caso la somma massima dei versamenti aggiuntivi una tantum effettuata dal Contraente nel corso della Durata contrattuale non può essere superiore al plafond di 100.000,00 euro complessivi. Il cumulo totale dei Premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, non può eccedere 1.000.000,00 di euro.

Al Contraente è inoltre riconosciuto il diritto, trascorso un anno dalla Data di Decorrenza del contratto, di riscattare tutto o in parte il Capitale Assicurato. Il Riscatto Totale determina l'estinzione del contratto.

La corresponsione dei Premi viene effettuata direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'intermediario incaricato presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Ad ogni Ricorrenza Anniversaria, purché l'Assicurato sia in vita, la Società calcola una rivalutazione del Capitale Assicurato che viene determinata in base al rendimento annuo del Fondo collegato al contratto.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla Clausola di Rivalutazione ed al Regolamento del Fondo che forma parte integrante delle Condizioni stesse.

Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento annuo nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della Conclusione del contratto, il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, illustrato alla successiva sezione E, elaborato in forma personalizzata ossia in base al Premio che il Contraente intenda versare sul presente contratto.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul Premio

Caricamento in cifra fissa	Importo (euro)
Al perfezionamento	50,00
Per ogni versamento aggiuntivo una tantum	20,00

Sui Premi (Premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi una tantum), viene trattenuta dalla Società a copertura delle spese commerciali ed amministrative del contratto, una quota percentuale indipendente dall'ammontare del Premio versato, al netto dei caricamenti in cifra fissa sopra indicati:

	Caricamento percentuale	Descrizione
Caricamento Percentuale	1,50%	Applicato al Premio, al netto del caricamento fisso.

Dei sopra indicati Costi gravanti sul Premio viene riconosciuta in media agli intermediari una quota pari all'85,45%.

5.1.2 Costi per riscatto

In caso di Riscatto Totale o Parziale richiesto nei primi anni di Durata contrattuale, all'importo liquidabile si applicano le penalità di seguito indicate:

Data richiesta riscatto	Penalità di riscatto
Durante il 1° anno	riscatto non consentito
Durante il 2° anno	2,00%
Durante il 3°anno	1,00%
oltre	0,00%

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Società riconosce al contratto il rendimento annuo conseguito dal Fondo "Vittoria Rendimento Mensile" trattenendo un'aliquota, variabile in funzione del Capitale Assicurato come da seguente tabella:

Capitale Assicurato	Anni trascorsi dalla decorrenza del contratto fino a 5 anni	Anni trascorsi dalla decorrenza del contratto oltre 5 anni
Minore o uguale 50.000,00 euro	1,40%	1,25%
Maggiore 50.000,00 euro	1,20%	1,05%

Sul rendimento trattenuto dalla Società la quota parte riconosciuta in media agli intermediari è pari al 53,85%.

6. Sconti

Avvertenza: la Società o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti riducendo oppure eliminando, il caricamento percentuale di cui al precedente punto 5.1.1.

7. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale previsto per i Premi e per le prestazioni dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Trattamento Fiscale dei Premi

I Premi versati sul presente contratto non sono gravati da alcun tipo di imposta e non godono di alcun beneficio fiscale.

Tassazione delle somme corrisposte

- Capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato:

Il capitale corrisposto a seguito di decesso dell'Assicurato è esente dall'imposta I.R.Pe.F., pertanto non concorre alla costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari persone fisiche non esercenti attività d'impresa.

- Capitale liquidato in caso di riscatto:

- nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività di impresa, le prestazioni non sono soggette ad alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da parte della Società stessa;
- nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non esercita attività di impresa (persona fisica o enti non commerciali, questi ultimi a seguito di presentazione di apposita dichiarazione attestante tale requisito), le prestazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l'ammontare dei Premi versati riferiti alla prestazione caso vita.

- Rendita:

la rendita, percepita da persona fisica non esercente attività d'impresa, ottenuta convertendo il capitale al netto della tassazione indicata al punto precedente, è soggetta ad imposta sostitutiva limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento finanziario

maturato nel periodo di corresponsione. La Società liquiderà quindi la rendita al netto di tale imposta.

8. Trasferimenti residenza transnazionali

8.1. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia ogni suo eventuale trasferimento di residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo Vittoria assicurazioni SpA – Rami Vita- Via I. Gardella, 2 20149 Milano, entro 30 giorni dal trasferimento (di seguito "Comunicazione").

8.2. A seguito della Comunicazione, la Compagnia si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione, al versamento e alla dichiarazione dell'eventuale imposta sui premi prevista dalla normativa vigente nello Stato membro in cui il Contraente si è trasferito (di seguito "Adempimenti").

8.3. In caso di mancata Comunicazione, la Compagnia non eseguirà alcuno degli Adempimenti; in tal caso il Contraente manleva e tiene indenne la Compagnia da qualsiasi somma quest'ultima sia tenuta a pagare, per qualsivoglia titolo e/o ragione, all'Autorità fiscale dello Stato membro di nuova residenza del Contraente o alle Autorità italiane a causa della mancata Comunicazione.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

10. Risoluzione del contratto

La Risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- Recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 13);
- decesso dell'Assicurato: a seguito di tale evento insorge l'obbligo della Società di corrispondere ai Beneficiari designati il capitale calcolato come indicato al precedente Punto 2);
- Riscatto Totale: a seguito di richiesta scritta del Contraente la Società provvede a liquidare a quest'ultimo l'importo secondo quanto indicato al successivo Punto 11).

Si rinvia agli articoli 5, 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

11. Riscatto e Riduzione

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza del contratto, al Contraente è riconosciuto il diritto di riscattare totalmente o parzialmente il contratto. La Riduzione non è prevista dal presente contratto.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità di determinazione dei valori di Riscatto Parziale e Totale si rimanda all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione e al precedente punto 5.1.2 per i relativi Costi.

Il Contraente deve procedere alla sottoscrizione del contratto nella consapevolezza che esercitando il riscatto nei primi anni di assicurazione sussiste la possibilità che l'importo complessivamente percepito a seguito del riscatto risulti inferiore al Premio versato.

A richiesta del Contraente, da inoltrare a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano - Numero Verde 800.01.66.11
e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it

la Società fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato a quel momento.

Per una maggiore comprensione dei meccanismi di calcolo degli importi liquidabili in caso di riscatto il Contraente può far riferimento al Progetto Esemplificativo delle prestazioni illustrato alla successiva Sezione E e, per una puntuale valutazione dei valori di riscatto corrispondenti al contratto sottoscritto, al Progetto personalizzato di cui si fa cenno nella medesima Sezione.

12. Revoca della Proposta

Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.

13. Diritto di Recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con le medesime modalità indicate al precedente Punto 12).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la Società rimborsa al Contraente, il Premio da questi eventualmente corrisposto.

14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Il pagamento da parte della Società del valore di riscatto e del capitale in caso di decesso, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari, elencati per i vari casi all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Si rinvia ai moduli allegati al presente Fascicolo Informativo, "Richiesta di Riscatto", "Denuncia di Sinistro per Decesso" recanti l'elenco della documentazione da consegnare in relazione alle suddette ipotesi di liquidazione.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

17. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax: 02/40.93.84.13 - e-mail: servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma. Devono essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET. Per individuare il sistema estero competente è possibile accedere al sito [http:// ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm)

In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico

dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;

- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

18. Informativa in corso di contratto e Area Riservata

La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla Conclusione del contratto.

Annualmente, entro sessanta giorni da ogni Ricorrenza Anniversaria, la Società comunicherà per iscritto al Contraente:

- i Premi versati;
- il rendimento ottenuto dal Fondo in riferimento al mese della Ricorrenza Anniversaria;
- il rendimento trattenuto dalla Società ed il rendimento attribuito al contratto a tale data;
- l'importo eventualmente richiesto dal Contraente nel corso degli ultimi dodici mesi a titolo di Riscatto Parziale;
- l'ammontare del Capitale Assicurato rivalutato alla Ricorrenza Anniversaria;
- il valore di riscatto maturato alla Ricorrenza Anniversaria.

La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta.

A richiesta del Contraente, da inoltrare a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano - Numero Verde 800.01.66.11
e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it

la Società fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato a quel momento.

Area Riservata

Ai sensi dell'art. 38 quinquies del Regolamento 35 IVASS, si comunica che sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova Area Riservata dedicata ai Clienti Vittoria. Registrandosi al servizio il Contraente potrà consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet. Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi Polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni

che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800 01.66.11.

19. Conflitto di interessi

Al fine di perseguire i migliori rendimenti del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, Vittoria Assicurazioni iscrive negli attivi di quest'ultimo partecipazioni relative a società immobiliari controllate dalla medesima.

In ogni caso Vittoria Assicurazioni, in presenza di un potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società non ha in essere alcun accordo in base al quale percepisca da terzi commissioni in relazione a quote di OICR o altre attività iscritte nel Fondo. Qualora in futuro venissero sottoscritti accordi di tale natura la Società si impegna a:

- sottoscrivere i medesimi perseguendo il miglior risultato per il Contraente;
- riconoscere al Fondo le commissioni e più in generale le utilità percepite in modo tale che queste concorrano alla determinazione dei rendimenti annui del Fondo;
- indicare nel rendiconto annuale del rendimento del Fondo le utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

Al fine di illustrare al Contraente lo sviluppo delle prestazioni contrattuali nonché gli importi minimi garantiti dalla Società, a corredo della presente Nota Informativa viene fornito un prospetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni.

Tale elaborazione costituisce una esemplificazione delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto in riferimento ad un ipotetico Premio unico di 15.050,00 euro senza tenere conto della Durata (che in questo contratto coincide con la vita dell'Assicurato), dell'età e del sesso dell'Assicurato. La Società si impegna a consegnare al Contraente, comunque non oltre la Conclusione del contratto, analogo Progetto Esemplificativo personalizzato elaborato a partire dall'importo di Premio che egli intende effettivamente versare.

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto riportati nel progetto sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il Tasso di rendimento Minimo Garantito contrattualmente;*
- b) un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilita dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%.*

I valori sviluppati in base al Tasso Minimo Garantito - sezione a) del progetto - rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base all'ipotesi di rendimento stabilita dall'IVASS - sezione b) del progetto - sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi adottate in tale sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente. I risultati finanziari conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

Progetto Esemplificativo delle prestazioni

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO IN CASO DI DECESSO O RISCATTO

Tasso di rendimento minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato o di Riscatto Totale per i primi tre anni:	1,50%
Tasso di rendimento minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato o di Riscatto Totale dal quarto anno in poi:	0,00%
Premio unico versato:	15.050,00
Capitale assicurato iniziale:	14.775,00
Età dell'Assicurato:	Qualunque
Durata:	Vita intera
Sesso dell'Assicurato:	Qualunque

Anni trascorsi	Premio unico versato	Capitale Assicurato rivalutato in caso di decesso a fine anno	Riscatto a fine anno
1	15.050,00	14.996,63	14.696,69
2		15.221,57	15.069,36
3		15.449,90	15.449,90
4		15.449,90	15.449,90
5		15.449,90	15.449,90
6		15.449,90	15.449,90
7		15.449,90	15.449,90
8		15.449,90	15.449,90
9		15.449,90	15.449,90
10		15.449,90	15.449,90
....	
15		15.449,90	15.449,90
....	
20		15.449,90	15.449,90
....	
25		15.449,90	15.449,90
...	

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del Premio versato potrà avvenire, sulla base del Tasso di rendimento Minimo contrattualmente Garantito solo dopo che dalla Data di Decorrenza siano trascorsi due anni..

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento Finanziario:	4,00%
Minimo Trattenuto per i primi 5 anni:	1,40%
Minimo Trattenuto per i successivi anni:	1,25%
Tasso di rendimento retrocesso nei primi 5 anni:	2,60%
Tasso di rendimento retrocesso dal 6° anno:	2,75%
Età dell'Assicurato:	Qualunque
Durata:	Vita intera
Sesso dell'Assicurato:	Qualunque
Premio unico versato.	15.050,00
Capitale assicurato iniziale:	14.775,00

Anni trascorsi	Premio unico versato	Capitale Assicurato rivalutato in caso di decesso a fine anno	Riscatto a fine anno
1	15.050,00	15.159,15	14.855,97
2		15.553,29	15.397,76
3		15.957,67	15.957,67
4		16.372,57	16.372,57
5		16.798,26	16.798,26
6		17.260,21	17.260,21
7		17.734,87	17.734,87
8		18.222,58	18.222,58
9		18.723,70	18.723,70
10		19.238,60	19.238,60
...	
15		22.033,45	22.033,45
...	
20		25.234,33	25.234,33
...	
25		28.900,20	28.900,20
...	

TAR.
320T

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

*L'Amministratore Delegato
Roberto Guarena*



Data dell'ultimo aggiornamento: 1° agosto 2014

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Prestazioni

Con il presente contratto la Società, a fronte del pagamento di un Premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi una tantum, si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato, le prestazioni di cui al successivo art. 7.

E' possibile riscattare parzialmente o totalmente il contratto così come regolato al successivo art. 8.

Su richiesta del Contraente, il valore di Riscatto Totale potrà essere convertito in una delle forme di rendita previste secondo le modalità ed i vincoli di cui al successivo art. 9.

Art. 2 - Condizioni per la sottoscrizione ed entrata in vigore del contratto

Per la sottoscrizione non sussiste alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell'Assicurato. **Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia alla Data di Decorrenza un'età non inferiore a 18 anni.**

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell'accettazione della Proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, abbia ricevuto l'originale di Polizza sottoscritto dalla medesima. Il contratto si intende perfezionato quando il Contraente abbia provveduto a corrispondere il Premio pattuito e la Società abbia emesso e consegnato la relativa Polizza. La copertura assicurativa, previo pagamento del Premio, viene attivata a partire dalla Data di Decorrenza indicata in Polizza.

Il contratto è a vita intera: la Durata è quindi l'arco di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. Essa, pertanto, non è determinata né determinabile al momento della Conclusione del contratto. Il contratto resta quindi efficace per tutta la vita dell'Assicurato e può estinguersi solo su richiesta di Riscatto Totale del Contraente o a seguito del decesso dell'Assicurato.

Art. 3 - Facoltà di Revoca della Proposta

Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.

Art. 4 - Pagamento del Premio

Il contratto è stipulabile per importi di Premio non inferiori a 10.050,00 euro e non superiori a 1.000.000,00 di euro. In qualsiasi momento nell'arco della Durata contrattuale il Contraente può corrispondere ulteriori Premi effettuando, a sua discrezione versamenti aggiuntivi una tantum di importo minimo pari a 2.500,00 euro e massimo pari a 100.000,00 euro. In ogni caso la somma massima dei versamenti aggiuntivi effettuata dal

Contraente nel corso della Durata contrattuale non può essere superiore al plafond di 100.000,00 euro complessivi. Il cumulo totale dei premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali, non può eccedere 1.000.000,00 di euro.

Il Premio dovuto è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato e dipende esclusivamente dall'ammontare del Capitale Assicurato. La corresponsione dei Premi viene effettuata direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'intermediario incaricato presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

Art. 5 - Diritto di Recesso dal contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

contenente i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza, nome e cognome del Contraente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di Polizza e delle eventuali appendici, il Premio da questi eventualmente corrisposto.

Art. 6 - Rendimento attribuito al contratto – Clausola di Rivalutazione

La Società riconoscerà, ad ogni Ricorrenza Anniversaria, un rendimento. A tal fine la Società gestirà in osservanza del Regolamento del Fondo "Vittoria Rendimento Mensile" attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche. Tale rendimento verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità:

a) rendimento ottenuto dal Fondo

La Società dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede la Ricorrenza Anniversaria, il rendimento di cui alla lettera c) del Regolamento del Fondo che fa riferimento ai 12 mesi che precedono il terzo mese antecedente tale Ricorrenza Anniversaria.

b) rendimento attribuito al contratto

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito il rendimento pari al rendimento ottenuto di cui alla precedente lettera a) di detto articolo diminuito di un trattenuto in punti percentuali, come indicato nella seguente tabella:

Capitale Assicurato	Anni trascorsi dalla decorrenza del contratto: fino a 5 anni	Anni trascorsi dalla decorrenza del contratto: oltre 5 anni
Minore o uguale 50.000,00 Euro	1,40%	1,25%
Maggiore 50.000,00 Euro	1,20%	1,05%

c) Misura di rivalutazione

Il Capitale Assicurato viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento attribuito di cui alla precedente lettera b).

d) Rivalutazione annuale del capitale

Il Capitale Assicurato viene rivalutato annualmente, ad ogni Ricorrenza Anniversaria del contratto, incrementando:

- della misura di rivalutazione il Capitale Assicurato quale risulta alla Ricorrenza Anniversaria precedente;
- della misura di rivalutazione, con il procedimento pro rata temporis, i capitali acquisiti con i versamenti aggiuntivi una tantum effettuati a partire dalla precedente Ricorrenza Anniversaria.

e) Rivalutazione del capitale in corso d'anno

In caso di liquidazione del contratto, causa decesso dell'Assicurato o richiesta del Contraente di Riscatto Totale, il Capitale Assicurato viene ulteriormente rivalutato in riferimento all'intervallo di tempo trascorso dall'ultima Ricorrenza Anniversaria che precede la data di liquidazione. Il Capitale Assicurato viene rivalutato applicando la misura di rivalutazione, pro rata temporis:

- al Capitale Assicurato quale risulta alla Ricorrenza Anniversaria precedente;
- ai capitali acquisiti con gli eventuali versamenti aggiuntivi una tantum effettuati in data coincidente o successiva alla Ricorrenza Anniversaria precedente.

La misura di rivalutazione utilizzata in tali circostanze è quella determinata in base al rendimento dichiarato dalla Società ai sensi della precedente lettera a) per il mese della data di richiesta di liquidazione.

In caso di decesso dell'Assicurato o richiesta del Contraente di Riscatto Totale verrà riconosciuto all'avente diritto il maggiore (fatta salva l'applicazione di eventuali penali di riscatto) tra il capitale così come sopra determinato e l'importo ottenuto rivalutando al Tasso Minimo Garantito (pari all'1,50% nei primi tre anni dalla Data di Decorrenza del contratto e, successivamente, allo 0,00%) ciascuno dei capitali acquisiti con i Premi corrisposti, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione viene riconosciuta dalla data di decorrenza di ogni singolo premio fino alla data del decesso o di richiesta del riscatto.

Art. 7 - Capitale Assicurato in caso di decesso

Con il presente contratto la Società, a fronte del pagamento del Premio assume l'obbligo di corrispondere a favore dei Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato, il maggiore tra:

- il Capitale Assicurato rivalutato fino alla data del decesso secondo quanto disposto all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione;

e

- l'importo ottenuto rivalutando al Tasso Minimo Garantito (pari all'1,50% nei primi tre anni dalla Data di Decorrenza del contratto e, successivamente, allo 0,00%) ciascuno dei capitali acquisiti con i Premi corrisposti, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione viene riconosciuta dalla data di decorrenza di ogni singolo premio fino alla data del decesso.

Art. 8 – Riscatto

Su richiesta del Contraente, la Polizza è riscattabile sia totalmente che parzialmente dopo che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza.

a) Riscatto Totale

In caso di Riscatto Totale l'importo liquidabile, al lordo delle eventuali penali di riscatto e delle imposte, è il maggiore tra:

- il Capitale Assicurato rivalutato fino alla data della richiesta di Riscatto Totale secondo quanto disposto all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione;
- e
- l'importo ottenuto rivalutando al Tasso Minimo Garantito (pari all'1,50% nei primi tre anni dalla Data di Decorrenza del contratto e, successivamente, allo 0,00%) ciascuno dei capitali acquisiti con i Premi corrisposti, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione viene riconosciuta dalla data di decorrenza di ogni singolo premio fino alla data del decesso.

Qualora il Riscatto Totale venga richiesto nei primi anni di Durata contrattuale, all'importo liquidabile si applicano le penalità di seguito indicate:

Data richiesta riscatto	Penalità di riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non consentito
Durante il 2° anno	2,00%
Durante il 3°anno	1,00%
oltre	0,00%

A partire dal 4° anno di Durata contrattuale non sono previste penalità.

b) Riscatto Parziale

Il contratto può essere riscattato anche parzialmente purché l'importo di capitale richiesto e l'importo di capitale residuo non siano inferiori rispettivamente a 1.000,00 euro e a 9.850,00 euro. Non è possibile richiedere più di un Riscatto Parziale nel corso di una stessa annualità assicurativa: il Riscatto Parziale è pertanto consentito solo una volta nel corso dei dodici mesi che intercorrono tra due Ricorrenze Anniversarie di Polizza consecutive. Il Riscatto Parziale comporta la riduzione del Capitale Assicurato per l'ammontare del capitale richiesto e la conseguente riduzione di tutte le prestazioni contrattuali.

Qualora il Riscatto Parziale venga richiesto nei primi anni di Durata contrattuale, all'importo liquidabile si applicano le medesime penalità indicate per il Riscatto Totale.

Art. 9 - Opzioni esercitabili in caso di Riscatto Totale

Su richiesta del Contraente il capitale, al netto delle imposte, liquidabile a seguito di Riscatto Totale può essere convertito in una rendita rivalutabile sulla testa dell'Assicurato. Le Opzioni di rendita sono le seguenti:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o

dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;

- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo fino al compimento dell'80esimo anno di età dell'Assicurato e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un'altra persona designata (reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l'importo annuo di quest'ultima risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione e saranno preventivamente sottoposte all'approvazione del Contraente.

Al Contraente che, all'atto della richiesta di riscatto esprima la sua intenzione di avvalersi dell'opzione di conversione, la Società fornirà, tramite l'intermediario incaricato o mediante invio postale, le Condizioni di Assicurazione, la Scheda Sintetica e la Nota Informativa relative al contratto di opzione.

Art. 10 - Prestiti

Il presente Contratto non consente la concessione di prestiti.

Art. 11 - Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme garantite. **Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su Appendice.**

Nel caso di Pegno o Vincolo, le operazioni di riscatto, a seconda dei casi, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.). **La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla Polizza.**

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, Pegno o Vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 13 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione o comunque fornendo le informazioni ivi richieste e allegando i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.

Ai fini del calcolo delle prestazioni viene considerata come data di richiesta di liquidazione la data in cui tale richiesta è stata consegnata alla Società completa di tutta la documentazione necessaria.

La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale. Il pagamento viene effettuato direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Contraente o dal Beneficiario. Eventuali modalità alternative potranno essere di volta in volta concordate con l'avente diritto.

a) Liquidazioni per riscatto

Le domande di liquidazione per riscatto devono essere corredate:

- nel solo caso di Riscatto Totale, dalla Polizza o dalla dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
- in presenza di Pegno o Vincolo, dell'atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal creditore o dal vincolatario;
- della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente;

b) Liquidazioni per decesso

Alle richieste di liquidazione a seguito di decesso dell'Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti:

- originale di Polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
- qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea a identificare tali aventi diritto;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci.

Ed inoltre, solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente anche l'indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica.

Art. 14 - Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Art. 15 - Foro Competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE".

La gestione del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il "Regolamento n. 38") e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

- b) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è denominato in Euro.

- c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All'interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.

- d) IL FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:

- gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l'acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
- gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
- gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono venire utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- e) Il Fondo Vittoria rendimento Mensile non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.

- f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

- g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se

ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

- h) Sul FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- i) il rendimento del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n.38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

Anno commerciale

È la convenzione in base alla quale i periodi inferiori l'anno sono calcolati considerando l'anno composto di 360 giorni e tutti i mesi composti di 30 giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del contratto.

Assicurato

È la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Le prestazioni del contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiari

Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale Assicurato

È il capitale, come da prestazione iniziale indicata in Polizza, incrementato di eventuali ulteriori porzioni di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi una tantum, incrementato delle rivalutazioni annue di volta in volta riconosciute su ciascuno di detti capitali e riproporzionato in caso di operazioni di Riscatto Parziale.

Cessione

È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.

Conclusione del contratto

È l'atto che esprime l'accettazione da parte della Società della proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L'accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell'originale di Polizza sottoscritta dalla medesima.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interesse

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il Premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Costi

Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi, sull'importo liquidabile in caso di riscatto o, laddove previsto dal contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Società.

Data di Decorrenza

È la data a partire dalla quale, sempre che il Premio sia stato regolarmente corrisposto, il contratto è efficace.

Durata

È il periodo durante il quale il contratto è efficace.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Informativa sulla privacy;
- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo;
- Glossario;
- Moduli amministrativi;
- Fac-simile contratto.

Fondo (o Fondo a Gestione Separata)

E' una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l'ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Rendimento Mensile.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota Informativa

E' il documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle sue caratteristiche finanziarie ed assicurative.

Opzioni

Sono le diverse scelte esercitabili dal Contraente in caso di riscatto totale del contratto mediante le quali è possibile convertire l'importo liquidato in una rendita vitalizia.

Pegno

E' l'atto mediante il quale la Polizza viene data in Pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla Polizza o su Appendice.

Polizza

È il documento che comprova l'esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal semplice di Polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta di Polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.

Premio

È la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni garantite dal contratto.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto.

Progetto Esemplificativo

E' l'ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di Riduzione e Riscatto Totale, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnata al potenziale Contraente.

Proposta

È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente – in qualità di Proponente – di stipulare il contratto ed in cui vengono raccolti i dati necessari per l'emissione di quest'ultimo.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo

L'insieme delle norme che regolano la Gestione Separata.

Regolamento Isvap 38/2011

Concerne la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate, ivi compresa l'individuazione dei limiti degli importi che possono essere movimentati sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare. Il fine è la maggior tutela possibile della generalità dei Contraenti.

Revoca della proposta

È la possibilità del Contraente di annullare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Ricorrenza Anniversaria

È l'anniversario della Data di Decorrenza del contratto.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto Parziale

È la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente parte del capitale maturato e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto Totale

È la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Riserva Matematica

È l'importo che la Società costituisce accantonando parte del premio versato per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.

Risoluzione del contratto

È l'evento a seguito del quale il contratto perde ogni sua efficacia, e decadono tutte le garanzie e tutti gli impegni contrattuali.

Scheda Sintetica

È il documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione con partecipazione agli utili descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica al fine di descrivere le tipologie di prestazione assicurate, le garanzie di rendimento, i Costi ed i dati storici di rendimento delle Gestioni Separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Tasso Minimo Garantito

È il tasso di interesse annuo composto minimo che la Società si impegna a riconoscere in caso di decesso dell'Assicurato o di Riscatto Totale del Contraente nel calcolo delle prestazioni contrattuali, fissato per questo contratto all'1,50% nei primi tre anni dalla Data di Decorrenza e, successivamente allo 0,00%.

Vincolo

E' l'atto in base al quale le prestazioni contrattuali possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla Polizza o su appendice.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO N°

Prodotto	Vittoria Crescita Continua	Tariffa	320T
Agenzia			
Canale Distribuzione			

ASSICURATO

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Età Anni		Sesso	
Luogo Di Nascita		Data Di Nascita	
Professione			

DATI DEL PREVENTIVO

Decorrenza		Durata Anni		Vita Intera	Numero Premi	1	Frazionamento	Unico
------------	--	-------------	--	-------------	--------------	---	---------------	-------

COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI

Prestazione Iniziale	Premio Netto	Costo Caso Morte	Capitale Morte			
€ 14.774,98	€ 15.050,00	€ 0,00	€ 14.774,98			
Composizione Rata Premio	Assicurazione Base	Assicurazioni Complementari	Sovrappremi	Int. Fraz.	Diritti	Totale
Rata Perfezionamento	€ 15.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.050,00

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
B) IPOTESI DI RENDIMENTO ANNUO COSTANTE DEL 4,00% LORDO.

Anno	Capitale in caso di decesso a fine anno	Valore di riscatto lordo a fine anno	Anno	Capitale in caso di decesso a fine anno	Valore di riscatto lordo a fine anno
1	14.996,60	14.696,67	1	15.159,13	14.855,95
2	15.221,55	15.069,33	2	15.553,27	15.397,74
3	15.449,87	15.449,87	3	15.957,66	15.957,66
4	15.449,87	15.449,87	4	16.372,56	16.372,56
5	15.449,87	15.449,87	5	16.798,25	16.798,25
6	15.449,87	15.449,87	6	17.260,20	17.260,20
7	15.449,87	15.449,87	7	17.734,86	17.734,86
8	15.449,87	15.449,87	8	18.222,57	18.222,57
9	15.449,87	15.449,87	9	18.723,69	18.723,69
10	15.449,87	15.449,87	10	19.238,59	19.238,59
11	15.449,87	15.449,87	11	19.767,65	19.767,65
12	15.449,87	15.449,87	12	20.311,26	20.311,26
13	15.449,87	15.449,87	13	20.869,82	20.869,82
14	15.449,87	15.449,87	14	21.443,74	21.443,74
15	15.449,87	15.449,87	15	22.033,44	22.033,44
16	15.449,87	15.449,87	16	22.639,36	22.639,36
17	15.449,87	15.449,87	17	23.261,94	23.261,94
18	15.449,87	15.449,87	18	23.901,64	23.901,64
19	15.449,87	15.449,87	19	24.558,94	24.558,94
...

AVVERTENZE: L'OPERAZIONE DI RISCATTO COMPORTA UNA PENALIZZAZIONE ECONOMICA. COME SI EVINCE DALLA TABELLA, IL RECUPERO DEI PREMI VERSATI POTRÀ AVVENIRE, SULLA BASE DEL RENDIMENTO MINIMO CONTRATTUALMENTE GARANTITO, SOLO DOPO CHE DALLA DATA DI DECORRENZA SIA TRASCORSO ALMENO 2 ANNI

L'INCIDENZA COMPLESSIVA DEI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO È DEL 1,83 %.

I VALORI SVILUPPATI IN BASE AL TASSO MINIMO GARANTITO RAPPRESENTANO LE PRESTAZIONI CERTE CHE LA SOCIETÀ È TENUTA A CORRISPONDERE IN BASE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA E NON TENGONO PERTANTO CONTO DI IPOTESI SU FUTURE PARTECIPAZIONI AI RISULTATI FINANZIARI.

I VALORI SVILUPPATI IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'IVASS SONO MERAMENTE INDICATIVI E NON IMPEGNANO IN ALCUN MODO LA SOCIETÀ. NON VI È INFATTI ALCUNA CERTEZZA CHE LE IPOTESI ADOTTATE IN TALE SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI SI REALIZZERANNO EFFETTIVAMENTE. I RISULTATI FINANZIARI CONSEGUIBILI DALLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI POTREBBERO DISCOSTARSI DALLE IPOTESI DI RENDIMENTO APPLICATE.

TUTTE LE PRESTAZIONI SUINDICATE SONO AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI.

L'ASSICURATO DICHIARA:

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1919 DEL CODICE CIVILE DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO DICHIARANO:

- DI AVER PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA RESA AI FINI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 E ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI NELL'AMBITO E CON I LIMITI INDICATI NELL'INFORMATIVA A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DI LEGGE.
- QUALORA IL CONTRAENTE SIA PERSONA DIVERSA DALL'ASSICURATO, IN CASO DI SUO DECESSO, NELLA CONTRAENZA DELLA POLIZZA SUBENTRERÀ L'ASSICURATO STESSO.

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO MOD. PB 2101.0814 CONTENENTE LE CONDIZIONI DI POLIZZA, DI AVERNE PRESO VISIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO EGLI PUÒ RECEDERE DAL MEDESIMO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA, PERCEPENDO IL RIMBORSO DEL PREMIO VERSATO AL NETTO DELLE SPESE DI EMISSIONE SOPRA INDICATE.
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO PUÒ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE:
 - A) MONETA ELETTRONICA
 - B) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - C) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - D) ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DELL'AGENTE, QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - E) BONIFICO BANCARIO A FAVORE DELL'AGENTE QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

ATTENZIONE: NEL CASO DI PAGAMENTO DEL PREMIO CON MEZZI NON DIRETTAMENTE INDIRIZZATI A VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., OVVERO ALL'AGENTE NELLA SUA QUALITÀ DI INTERMEDIARIO DI QUEST'ULTIMA, LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA SOCIETÀ È RAPPRESENTATA DALLA INDICAZIONE DELL'IMPORTO PAGATO E DALLA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE MATERIALMENTE ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME E ALLA RACCOLTA DEL PRESENTE CONTRATTO.

FIRMA CONTRAENTE_____
FIRMA ASSICURATO_____
FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI**IL CONTRAENTE DICHIARA:**

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE DI APPROVARE ESPRESSAMENTE DI DETTE CONDIZIONI GLI ARTICOLI RELATIVI A: DIRITTO DI RECESSO, RISCATTO, CESSIONE, PEGNO E VINCOLO, BENEFICIARI, TRASFERIMENTI RESIDENZA TRANSNAZIONALI.

FIRMA CONTRAENTE_____
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA CON LA NOTA INFORMATIVA, LA SCHEDA SINTETICA E IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN ASS

POLIZZA EMESSA IN _____ IL _____

FIRMA CONTRAENTE

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DEL CONTRATTO DICHIARA DI AVER RISCOSSO IL PREMIO TOTALE DI EURO 15.050,00

GENERALITÀ DELL'INCARICATO_____
FIRMA DELL'INCARICATO



Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/08/2014



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

PB 2101.0814 - VITTORIA CRESCITA CONTINUA